

**EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
ESAMI DI DIAGNOSTICA ISTOCITOPATOLOGICA**

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola –

di seguito denominata Azienda

E

il _____ - nato a _____ - il _____ - C.F. _____ - domiciliato ai fini della presente convenzione in _____

di seguito denominato Professionista

RICHIAMATI gli articoli 88 e successivi del C.C.N.L. Area Medica e Veterinaria 2019/2021;

PREMESSO CHE

- il Professionista – specialista nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia - è interessato alla stipula di una convenzione con l'Azienda finalizzata alla esecuzione di esami di diagnostica istocitopatologica a favore dei propri pazienti;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite i componenti della équipe della Struttura Complessa di Anatomia Patologica, regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, dopo aver assolto le esigenze istituzionali;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire in favore del Professionista, nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate, l'attività diagnostico citoistopatologica:

- esami istologici e citologici su campioni;
- accertamenti aggiuntivi che lo Specialista Ospedaliero riterrà opportuno effettuare per dirimere il quesito diagnostico.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Si intendono a carico del Professionista:

- la esecuzione del prelievo;
- la preparazione dei campioni secondo la normativa vigente in materia secondo i protocolli operativi definiti dalla S.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda;
- la compilazione di apposita richiesta a firma del prelevatore in accompagnamento al campione;
- il trasporto dei campioni alla S.C. di Anatomia Patologica.

Si intendono a carico della S.C. di Anatomia Patologica:

- la fornitura al Professionista del materiale occorrente per il prelievo (citobrush e spatola di Ayre) e la soluzione per la conservazione e il trasporto del campione;
- la esecuzione degli esami;
- la refertazione e comunicazione degli esiti al Professionista secondo le modalità operative e le tempistiche concordate tra le Parti.

Art. 3 – Rapporti economici

A corrispettivo del servizio erogato, il Professionista si impegna a versare all'Azienda le tariffe specificate nell'allegato prospetto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il Professionista si impegna al pagamento delle prestazioni aggiuntive che lo specialista ospedaliero riterrà opportuno effettuare per dirimere il quesito diagnostico.

Le prestazioni saranno accettate presso la S.C. di Anatomia Patologica che mensilmente comunicherà all' Ufficio Libera Professione, il dettaglio degli esami eseguiti con data esecuzione, tipologia e codice prestazione.

L'elenco delle prestazioni eseguite, unitamente alle richieste pervenute dal Professionista, dovrà essere conservato per eventuali verifiche, presso la segreteria della S.C. di Anatomia Patologica.

A cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura e la invierà al Professionista.

Si applicano i termini di pagamento previsti da normativa vigente.

Le competenze spettanti ai Professionisti di ASST Mantova saranno liquidate ad avvenuto pagamento delle fatture da parte del Professionista.

Art. 4 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza il 31/12/2026.

Si applicano le condizioni di cui alla presente convenzione anche per attività eseguite, su richiesta del Professionista, in periodo antecedente la sottoscrizione della convenzione, nelle more di approvazione di provvedimenti formali.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi a mezzo PEC.

Art. 5 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora, per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

Il Professionista dichiara di conoscere il Codice di comportamento ed i regolamenti dell'Azienda e si impegna al completo rispetto degli stessi; le eventuali violazioni danno titolo di recesso alla Parte che ne rileva e segnala l'inadempienza.

Tutti i dati personali comunicati delle Parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Azienda all'indirizzo www.asst-mantova.it.

Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Dirigenti Medici e gli operatori del Comparto dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente

convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 8 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento. Ogni altra spesa sarà a carico della Fondazione.

Art. 9 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 10 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 11 Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Gerola

Il Professionista/Ambulatorio

ALLEGATO 1)

SIGLA	PRESTAZIONE	TARIFFA
CITONAS	Esame citologico NAS/agoaspirato (sede singola)	25,82 €
HPV	HPV DNA test	50,00 €
HPV+PAP	HPV DNA test+PAPTP	70,00 €
PAP	Pap test	20,00 €
PAPTP	Pap test strato sottile	25,00 €
POLCER	Polipectomia cervicale	42,30 €